



Titolo

Tribunale federale – ricorso – deposito – termini – art. 30, comma 2, secondo periodo, Codice CONI - processo sportivo FIGC - applicabilità

Descrizione

L'art. 30, comma 2, primo periodo, del Codice CONI – che dispone che “[i]l ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” - si applica anche al processo sportivo FIGC, ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC (CFA., SS. UU., n. 5/2024-2025) secondo cui “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il Codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0026/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 30, comma 2, primo periodo, CGS CONI; art. 3, comma 2 CGS FIGC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0026 CFA del 6 settembre 2024 (Parma Calcio 1913 srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A)